



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 558 DEL 12 giugno 2019

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da -----OMISSIS-----s.n.c. – Procedura aperta per il completamento dei lavori di adeguamento del campo sportivo comunale adibito a gioco calcio in località “-----OMISSIS-----”. Importo a base di gara euro: 143.385,30. S.A.: -----OMISSIS-----.

PREC 188/18/L

Il Consiglio

VISTA l’istanza di parere prot. n. 130876 del 28.11.2017 presentata da -----OMISSIS-----s.n.c. relativamente alla procedura aperta per il completamento dei lavori di adeguamento del campo sportivo comunale adibito a gioco calcio in località “-----OMISSIS-----”, bandita dal -----OMISSIS-----;

VISTA la doglianza sollevata da parte istante in ordine alla presunta illegittima aggiudicazione in favore della concorrente Vincenzo Modugno S.r.l. in presenza dell’inserimento nella busta “B” – offerta tecnica della dichiarazione parametro tempo contenuta nel cronoprogramma anziché inserirla nella busta “C” relativa alla offerta economica. Sostiene l’impresa -----OMISSIS-----s.n.c. che la conoscenza del fattore tempo anticipata alla fase della valutazione dell’offerta tecnica comporta la violazione della regola della segretezza delle offerte;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 18.09.2018;

CONSIDERATE le precisazioni formulate dalla stazione appaltante con le quali la stessa rappresenta che il disciplinare di gara riporta delle imprecisioni riguardanti il contenuto della busta “B” laddove prevede l’inserimento dell’offerta tempo e dell’offerta economica, in quanto, già previsti nella busta “C” da effettuarsi in seduta pubblica e non in seduta riservata. Evidenzia che, nel prendere atto della descritta discrasia, la commissione giudicatrice nella seduta riservata del 19.09.2017 ha fatto ricorso al soccorso istruttorio disponendo che la commissione nella seduta sopra indicata “*non procederà all’assegnazione di alcun punteggio alla dichiarazione parametro tempo presentata nella busta “B” – documentazione tecnica*”, “*procederà alla valutazione di tutte le dichiarazioni parametro tempo, in seduta pubblica, contemporaneamente alla valutazione della dichiarazione parametro prezzo*”. La stazione appaltante ritiene che alcun principio e regola di segretezza delle offerte risulta essere stato violato in quanto la commissione giudicatrice in seduta riservata non ha mai né aperto, né valutato le offerte tempo presentate dalle concorrenti ammesse;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, d.lgs. 50/2016, del 5 ottobre 2016;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO quanto previsto nel disciplinare di gara, al punto 13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte, dove indica che “*I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’ intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 1) “A – Documentazione Amministrativa”; 2) “B - Documentazione tecnica”; 3) “C - Offerta economica”;*”

RITENUTO che giova richiamare, in generale, quel consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nelle procedure indette per l’aggiudicazione di appalti pubblici sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara è tenuta a valutare, per primi, i profili tecnici delle offerte, soggetti come tali a valutazioni discrezionali e, solo successivamente, i profili (quali quello del tempo contemplato nella fattispecie) soggetti ad un automatismo di valutazione; ciò, in quanto la conoscenza di questi ultimi prima ancora di quelli tecnici costituisce una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche, giacché la conoscenza preventiva delle condizioni suscettive di automatica ponderazione consentirebbe di modulare il giudizio sull’offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti, e tale possibilità, ancorché remota ed eventuale, per il solo fatto di esistere intaccherebbe la regolarità della procedura (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 731; Cons. Stato Sez. V, 7 gennaio 2013, n. 10, Parere n. 8 del 29 luglio 2014);

RILEVATO comunque che occorre considerare se la commistione tra elementi di valutazione automatica ed elementi oggetto di valutazione discrezionale sia stata indotta dalle previsioni della legge di gara, onde sarebbe stata proprio questa a compromettere il richiamato principio di separazione fornendo informazioni fuorvianti (vedi Delibera n.711 del 24.7.2018);

CONSIDERATO che nel caso in esame, la stazione appaltante ha rappresentato che la commissione giudicatrice (verbale di gara n. 4 del 19.09.2017) abbia riscontrato che quattro concorrenti hanno inserito nella busta B – Documentazione tecnica, la dichiarazione parametro tempo contenuta nel cronoprogramma, sulla base di una discordanza interpretativa del disciplinare di gara, tale da essere stati indotti in errore;

CONSIDERATO, infine, che la commissione giudicatrice – al fine di dare un’interpretazione univoca del disciplinare di gara e neutralizzare i possibili effetti distorsivi e, al tempo stesso assicurare che le operazioni di gara si svolgessero in maniera trasparente, senza violazione del principio di segretezza delle offerte – ha disposto di procedere con la valutazione di tutte le dichiarazioni parametro tempo, in seduta pubblica, contemporaneamente alla valutazione del parametro prezzo,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che appare conforme alla normativa di settore l’operato della stazione appaltante.

Raffaele Cantone



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Depositato presso la Segreteria del Consiglio

In data 19 giugno 2019

Il segretario Maria Esposito